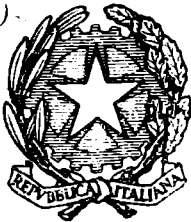


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 agosto 1991

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 aprile 1991, n. 9.

Provvedimenti per consentire l'alienazione degli alloggi costruiti da cooperative a proprietà indivisa. Pag. 1

LEGGE 30 aprile 1991, n. 10.

Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa Pag. 2

LEGGE 30 aprile 1991, n. 11.

Nuove norme per l'assunzione presso l'amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione. Norme in materia di personale Pag. 6

LEGGE 30 aprile 1991, n. 12.

Disposizioni per le assunzioni presso l'amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione Pag. 8

LEGGE 30 aprile 1991, n. 13.

Norme interpretative ed integrative delle leggi regionali 10 febbraio 1990, n. 1 e 7 agosto 1990, n. 32, concernenti interventi in favore di lavoratori di aziende in crisi Pag. 10

LEGGE 30 aprile 1991, n. 14.

Modifiche ed integrazioni all'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 24, recante: «Norme per l'avvio del sistema informativo sanitario e per la razionalizzazione della spesa farmaceutica». Pag. 10

LEGGE 30 aprile 1991, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali Pag. 10

LEGGE 15 maggio 1991, n. 16.

Ulteriore provvedimento per la realizzazione di un collegamento stabile tra la Sicilia ed il continente Pag. 12

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1991, n. 7.

Provvedimenti in materia di armonizzazione dello sviluppo produttivo agli obiettivi ambientali e di tutela della qualità e dell'ambiente di lavoro Pag. 12

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 aprile 1991, n. 9.

Provvedimenti per consentire l'alienazione degli alloggi costruiti da cooperative a proprietà indivisa.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 22 del 4 maggio 1991)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli alloggi realizzati o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge da cooperative edilizie a proprietà indivisa e inalienabile con contributi o altre agevolazioni previste da leggi regionali, o con contributi dello Stato iscritti nel bilancio della Regione, possono essere ceduti in proprietà ai rispettivi assegnatari alle condizioni dettate dalla presente legge.

Art. 2.

1. Le cooperative edilizie, nei cui statuti non è prevista l'alienazione degli alloggi, possono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 deliberando in assemblea straordinaria la conforme modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto e dando mandato all'organo amministrativo di compiere tutti gli atti successivi per il perfezionamento della cessione degli alloggi agli aventi diritto.

Art. 3.

1. Intervenuta la modifica statutaria, gli assegnatari interessati all'acquisto della proprietà dell'alloggio ne fanno richiesta alla cooperativa.

2. La cooperativa inoltra le istanze all'Assessorato regionale che ha concesso le agevolazioni chiedendo l'autorizzazione alle cessioni.

3. L'amministrazione regionale competente predispone, per ogni istanza, il piano finanziario di rimborso dei maggiori benefici concessi, in termini di minor tasso di interesse gravante sull'alloggio, in relazione all'originaria struttura statutaria della cooperativa.

4. Ad avvenuta accettazione del piano finanziario da parte dell'interessato, l'Amministrazione regionale autorizza la cessione in proprietà dell'alloggio.

5. Restano in ogni caso ferme la misura e le modalità di erogazione dei contributi disposte a favore degli istituti di credito mutuant.

Art. 4.

1. Il piano finanziario di rimborso previsto dall'articolo 3 viene formulato per differenza, ponendo a confronto l'onere previsto a carico dei soci di cooperativa a proprietà individuale alla data di entrata in ammortamento dei singoli mutui e l'onere posto effettivamente a carico della cooperativa alla stessa data.

2. Per le cooperative edilizie fruanti in via principale dei contributi previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, recante «Norme per l'edilizia residenziale», il piano finanziario di rimborso viene formulato con riferimento agli oneri che, alla data di messa in ammortamento dei singoli mutui, erano previsti per la fascia reddituale più bassa.

3. Il complessivo importo dei rimborsi, risultante dal piano finanziario di cui ai commi 1 e 2, viene posto a carico dell'assegnatario in un numero di semestralità uguale a quello previsto dai piani di ammortamento dei mutui stipulati per la realizzazione del programma costruttivo di cui l'alloggio fa parte. Nel caso in cui sull'alloggio gravino mutui di durata diversa, il numero delle semestralità è pari a quello previsto per la restituzione del mutuo di più lunga durata.

Art. 5.

1. Il pagamento delle rate semestrali risultanti dal piano finanziario previsto dai precedenti articoli decorre dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivi alla stipula dell'atto di assegnazione in proprietà dell'alloggio e del relativo frazionamento dei mutui.

2. In sede di stipula dell'atto di assegnazione è iscritta ipoteca legale a favore della Regione per l'importo complessivo risultante dal piano di rimborso di cui al comma 1.

Art. 6.

1. In caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa, gli alloggi non assegnati in proprietà ai sensi della presente legge sono trasferiti all'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, secondo le norme previste per le cooperative a proprietà indivisa e inalienabile.

Art. 7.

1. I versamenti di cui alla presente legge affluiscono in entrata al bilancio della Regione siciliana per essere iscritti, secondo le rispettive leggi di provenienza, nei corrispondenti capitoli di spesa e destinati a finalità identiche a quelle originarie.

Art. 8.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 aprile 1991

NICGLOSI

Assessore regionale per la cooperazione, il commercio
l'artigianato e la pesca: LEANZA

Assessore regionale per i lavori pubblici: PICCIONE

91R0340

LEGGE 30 aprile 1991, n. 10.

Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 22 del 4 maggio 1991)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Principi

Art. 1.

1. L'attività amministrativa della Regione siciliana, degli enti, degli istituti e delle aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché degli enti, degli istituti e delle aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 2.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Art. 3.

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

TITOLO II

Responsabile del procedimento

Art. 4.

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro competenza secondo un rigoroso ordine cronologico; solo particolari casi di urgenza o di impossibilità del rispetto di tale ordine possono consentire deroghe a quanto disposto dal presente comma e, comunque, la deroga deve essere esplicita e motivata dal dirigente dell'unità organizzativa preposta al procedimento.

Art. 5.

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendenti addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 8 e, a richiesta, chiunque vi abbia interesse.

4. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ogni trenta giorni, comunica al capo dell'amministrazione l'elenco dei provvedimenti definiti e/o in corso di definizione e/o in istruttoria.

Art. 6.

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 15;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

2. Qualora l'adozione del provvedimento finale rientri nella competenza del responsabile del procedimento, questi è tenuto ad adottare il provvedimento stesso subito dopo la definizione del procedimento. Se l'adozione medesima rientra, invece, nella competenza di altro organo, il responsabile del procedimento, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell'istruttoria, trasmette la proposta, corredata degli atti necessari, al direttore regionale o funzionario equiparato, o al funzionario con qualifica apicale, il quale, ove lo stesso rientri nella propria competenza, adotta il provvedimento entro dieci giorni, oppure lo sottopone immediatamente all'organo competente per l'adozione, che provvede anch'esso entro il termine di dieci giorni.

Art. 7.

1. Restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.

TITOLO III

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 8.

1. L'amministrazione comunica, con le modalità previste dall'articolo 9, l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono intervenire per legge o per regolamento. Altresì, qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente senza particolari indagini, l'amministrazione, con le stesse modalità, deve dare loro notizia dell'inizio del procedimento.

2. Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la immediata comunicazione del relativo avvio, questa dovrà essere comunicata non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio.

3. L'amministrazione può sempre adottare provvedimenti cautelativi anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9.

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 10.

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 11.

1. I soggetti di cui all'articolo 8 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 10 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 34 della presente legge;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 12.

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 11, l'amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Restano salve, per gli accordi di cui al presente articolo, le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 13.

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Art. 14.

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, nonché ai procedimenti amministrativi tributari per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la relativa formazione.

TITOLO IV

Semplificazione dell'azione amministrativa

Art. 15.

1. L'amministrazione procedente, quando deve acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, o quando ritiene opportuno effettuare un esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo indice di regola una conferenza di servizi, alla quale devono essere invitati i rappresentanti delle amministrazioni ed enti interessati o funzionari dagli stessi delegati ed i funzionari addetti agli uffici competenti ad esprimere il concerto l'intesa il nulla osta o l'assenso.

2. La convocazione per la partecipazione alla conferenza deve indicare l'oggetto della determinazione e deve essere recapitata al destinatario entro i tre giorni feriali antecedenti la data della convocazione.

3. Le determinazioni adottate nella conferenza di servizi devono essere comunicate dall'amministrazione procedente a tutte le amministrazioni invitate, anche se non presenti alla conferenza. Le amministrazioni invitate hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'amministrazione procedente i motivi della non partecipazione alla conferenza.

4. Entro venti giorni dalla data della conferenza per le amministrazioni partecipanti, o dalla data di ricevimento della comunicazione adottata, se la determinazione abbia contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente previsto, le amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano partecipato alla conferenza o vi abbiano partecipato tramite soggetti non legittimati ad esprimere definitivamente la competente valutazione, possono comunicare il proprio motivato dissenso. Nel silenzio, si considera acquisito l'assenso, tranne che per le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.

5. Le determinazioni adottate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti.

Art. 16.

1. Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune, anche per situazioni diverse da quelle indicate all'articolo precedente.

2. Agli accordi suindicati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2, 3 e 5.

Art. 17.

1. Salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato, dei quali l'amministrazione può avvalersi, quando l'amministrazione debba obbligatoriamente sentire un'organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro i termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di apposite disposizioni, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.

2. Qualora l'organo consultivo formuli richieste istruttorie o rappresenti l'impossibilità di rispettare il termine di novanta giorni previsto al comma 1 in relazione alla natura dell'affare, il termine suindicato ricomincia a decorrere dalla ricezione, da parte dell'organo consultivo, delle notizie, documentazioni ed altri elementi richiesti, ovvero, dalla prima scadenza del termine suindicato. Le richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.

3. Qualora il termine iniziale o rinnovato sia decorso senza che sia stato comunicato il parere, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Ove, tuttavia, ritenga di non poter prescindere dall'acquisizione dello stesso, deve comunicare immediatamente le proprie determinazioni all'organo consultivo ed agli interessati, indicando sinteticamente le ragioni.

4. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici entro il secondo giorno feriale successivo all'adozione del parere.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.

6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'obbligatorietà da parte dell'organo consultivo di trasmettere all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto dei termini.

Art. 18.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di istituire il registro delle opere pubbliche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In detto registro devono essere specificati l'oggetto dell'opera in corso, la ditta esecutrice dell'opera e gli estremi della gara di appalto, il direttore dei lavori ed il tecnico progettista, i pareri e i nulla osta sul progetto, eventuali varianti adottate o in corso di adozione, l'importo dei lavori a base d'asta, l'ente finanziatore dell'opera nonché ogni altra notizia rilevante utile alla conoscenza dell'opera pubblica.

2. Il registro di cui al comma 1 è messo a disposizione di ogni cittadino e chiunque ne abbia interesse può ottenerne parziale copia entro dieci giorni dalla domanda.

Art. 19.

1. L'amministrazione procedente, qualora abbia richiesto pareri facoltativi, deve prescindere dagli stessi, se non sono stati resi entro sessanta giorni dalla data della ricezione della richiesta da parte dell'organo adito.

Art. 20.

1. Qualora per l'adozione di un provvedimento si renda necessaria, per espressa disposizione normativa, l'acquisizione di valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentano esigenze istruttorie di competenza della amministrazione procedente nei termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di esse, entro novanta giorni dal ricevimento delle richieste, il responsabile del procedimento deve richiedere le valutazioni tecniche necessarie ad altri organi dell'amministrazione pubblica e ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì qualora l'organo o l'ente adito abbia rappresentato all'amministrazione procedente, per una volta, esigenze istruttorie e le valutazioni tecniche non siano state fornite entro novanta giorni dalla ricezione delle notizie, documentazioni ed elementi richiesti.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute del cittadino.

Art. 21.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione precedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione precedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 22.

1. Ferme restando le speciali norme già vigenti per la materia, e salva la disciplina regolamentare prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, qualora disposizioni normative prevedano che l'esercizio di un'attività privata, subordinata ad abilitazione, autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o ad altri atti di consenso dell'amministrazione, comunque denominati, possa essere iniziato, previa denuncia di inizio dell'attività da parte dell'interessato, sia immediatamente dopo la denuncia che dopo il decorso di un termine dalla presentazione della stessa, l'amministrazione competente, a seguito della denuncia, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente richiesti e dispone, ove ritenuto necessario, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione della attività e la eventuale rimozione degli effetti della stessa già prodottisi, salvo che l'interessato, ove possibile, provveda a conformare l'attività, ed i relativi effetti, alla normativa vigente entro il termine indicato dall'amministrazione, che in ogni caso non può essere inferiore a quindici né superiore a trenta giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di consenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, indipendentemente dall'esperimento di indagini particolari o di prove al riguardo e non siano previsti limiti e contingenti complessivi per il rilascio dell'atto di consenso, purché in ogni caso siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui l'esercizio dell'attività possa arrecare pregiudizio alla tutela dei beni e valori storico-artistici ed ambientali, nonché alla salute dei cittadini.

4. I casi di cui al comma 3 saranno individuati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.

Art. 23.

1. Ferme restando le speciali norme vigenti per la materia, e salva la disciplina regolamentare prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, qualora disposizioni normative prevedano che l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad abilitazione, autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso, o ad altro atto di consenso comunque denominato, da rilasciare a domanda dell'interessato, la domanda deve considerarsi accolta qualora non venga comunicato un motivato provvedimento di diniego entro il termine dalle medesime disposizioni individuato.

2. L'amministrazione, ove accerti, dopo la scadenza del termine per comunicare il diniego, che l'attività è illegittimamente esercitata, annulla l'assenso formatosi, salvo che l'interessato, ove possibile, provveda ad eliminare i vizi entro il termine stabilito dall'amministrazione, che non può essere inferiore a quindici né superiore a trenta giorni.

Art. 24.

1. Nei casi di cui agli articoli 22 e 23, l'interessato, con la denuncia o con la domanda, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

2. Salva la responsabilità penale di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di dichiarazioni mendaci o di attestazioni false, non possono trovare applicazione le disposizioni degli articoli 22 e 23, concernenti la conformazione dell'attività e degli effetti della stessa alle disposizioni normative o la sanatoria dell'attività svolta.

3. Le sanzioni amministrative previste per i casi di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità dello stesso, si applicano anche ai soggetti che diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 22 e 23 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

TITOLO V

Accesso ai documenti amministrativi

Art. 25.

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di garantire lo svolgimento imparziale della stessa, chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazione giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso ai documenti amministrativi nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 secondo le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.

2. Ai fini suindicati è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati dalla pubblica amministrazione, anche se trattasi di atti interni, o di atti comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Art. 26.

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 25, salve le disposizioni dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si esercita nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1 della presente legge.

Art. 27.

1. Salva restando ogni altra disposizione normativa che limiti l'accesso ai documenti amministrativi, il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto ai sensi delle disposizioni vigenti e da divieto di divulgazione comunque previsto dall'ordinamento.

2. Salvo speciali disposizioni di legge, altresì non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

3. L'amministrazione ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la relativa conoscenza può impedire o comunque gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 28.

1. Il diritto di accesso si esercita mediante l'esame dei documenti amministrativi e l'estrazione di copia degli stessi, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.

2. L'accesso è consentito a seguito di richiesta motivata, con l'indicazione dei documenti ai quali si richiede l'accesso, rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie, salve le disposizioni vigenti in materia di bolli, è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione ed alla corresponsione dei diritti di ricerca e di visura.

4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso possono essere opposti solo nei casi previsti all'art. 27 e negli altri casi previsti da disposizioni di legge e debbono essere motivati.

5. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che sia stato consentito l'accesso, questo si intende rifiutato.

6. Salve le disposizioni dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti i ricorsi giurisdizionali, contro il rifiuto dell'accesso ai documenti amministrativi è ammesso ricorso, anche in opposizione, al capo dell'amministrazione alla quale è stata presentata la richiesta di accesso.

Art. 29.

1. Salve restando le disposizioni vigenti per le pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale della Regione, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto dei soggetti di cui all'art. 1, che dispongano in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero in cui si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazione di esse, nonché tutte le disposizioni attuative della presente legge e tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere pubblicati integralmente, per l'amministrazione regionale, nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale ed all'albo delle Amministrazioni regionali interessate, dandosi avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione, e, per le altre amministrazioni, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Con le pubblicazioni di cui al comma 1 si realizza la libertà di accesso ai documenti.

Art. 30.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'art. 1 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25.

2. Le misure suindicate saranno comunicate alla commissione istituita con l'art. 31.

3. La commissione di cui al comma 2 terrà gli opportuni e necessari rapporti con la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita con l'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 31.

1. È istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale. Essa è presieduta dal Presidente della Regione o da un assessore appositamente delegato ed è composta da tredici componenti, dei quali cinque deputati all'Assemblea regionale siciliana designati dalla stessa assemblea, tre fra i professori di ruolo delle università degli studi siciliane in materie giuridico-amministrative, designati dai rispettivi senati accademici, cinque fra funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente superiore, eletti dai dipendenti regionale con le stesse modalità di elezione dei consigli di direzione.

3. La commissione è rinnovata ogni cinque anni. Per i componenti deputati all'Assemblea regionale siciliana si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato della stessa Assemblea nel corso del quinquennio.

4. La commissione vigila sull'osservanza della presente legge; svolge attività di studio; rende pareri alle amministrazioni interessate; formula raccomandazioni e riferisce annualmente all'Assemblea regionale siciliana sull'applicazione della presente legge; formula proposte di modifiche legislative o regolamentari atte ad assicurare l'effettività del diritto di accesso.

5. Tutti i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a comunicare alla commissione, nel termine assegnato, le informazioni e i documenti da essa richiesti.

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 32.

1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, qualora siano prodotte istanze o documenti, anche se non accompagnati da istanze, l'amministrazione è tenuta a rilasciarne ricevuta, con la specificazione dei documenti prodotti.

Art. 33.

1. Tutti i dipendenti dei soggetti di cui all'art. 1 addetti a servizi che importano diretti contatti con gli utenti devono essere immediatamente identificabili.

2. I soggetti di cui all'art. 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano, in conformità dei rispettivi ordinamenti, le modalità ed i criteri per l'identificazione di cui al presente articolo.

3. Il dipendente che si sottragga all'identificazione, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari generali, è assoggettato ad una sanzione pecuniaria amministrativa di L. 10.000 per ogni giornata in cui non sia stata possibile l'identificazione.

Art. 34.

1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al titolo V della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore dei decreti indicati al comma 1, i soggetti di cui all'art. 1 individuano con propri regolamenti, le categorie dei documenti da essi formati o comunque rientranti nelle relative disponibilità, sottratte all'accesso per le esigenze di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 35.

1. Le determinazioni di cui all'art. 2, comma 2, devono essere adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Dal primo del mese successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, salvo quanto previsto da speciali disposizioni, si applica il termine indicato dal comma 3 dell'art. 2.

Art. 36.

1. Sono abrogati l'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e l'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall'art. 34, comma 1.

Art. 37.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 38.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 aprile 1991

NICOLOSI

L'assessore regionale per gli enti locali: LA RUSSA

91R0341

LEGGE 30 aprile 1991, n. 11.

Nuove norme per l'assunzione presso l'amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione. Norme in materia di personale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 22 del 4 maggio 1991)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le amministrazioni regionali, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici sottoposti alle potestà regionali, le province, i comuni e le unità sanitarie locali della Sicilia, effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche e delle relative disposizioni di attuazione, salva l'osservanza delle disposizioni sul collocamento obbligatorio.

2. In attesa della istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, le funzioni relative saranno svolte dagli attuali organi del collocamento.

3. Fino all'approvazione delle nuove graduatorie formulate sulla base dei criteri previsti dal comma 1, continuano ad avere vigore le graduatorie redatte in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392.

Art. 2.

1. Tutti hanno il diritto di avere in visione gli atti relativi ai soggetti inclusi nelle graduatorie redatte ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e di chiederne copia in carta semplice. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego o, in mancanza, le sezioni comunali di collocamento degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione devono rilasciare le copie richieste nel termine di dieci giorni.

Art. 3.

1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1 provvedono alle assunzioni del personale da inquadrare nelle qualifiche o nei profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso di un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo o per i quali non si possa comunque procedere ai sensi dell'art. 1, in conformità delle disposizioni vigenti in campo nazionale per le corrispondenti categorie di enti, o, in mancanza di corrispondenti disposizioni, in conformità delle disposizioni vigenti per l'accesso agli impieghi dell'Amministrazione statale, salvo quanto previsto dall'art. 21 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche.

2. Nei concorsi ai quali abbiano chiesto di partecipare oltre duecento concorrenti, i candidati interni degli enti aventi diritto a riserva sono esonerati dall'espletamento della prova selettiva prevista dal terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'accesso alle qualifiche ed ai profili professionali indicati all'art. 1, anche successivamente alla data del 30 giugno 1989, sono validi purché alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata già approvata la graduatoria.

Art. 5.

1. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per l'accesso a qualifiche o a profili professionali non contemplati dall'art. 1, anche successivamente alla data del 30 giugno 1989, potranno essere epletati, anche se non conformi alle disposizioni dell'art. 3 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, e successive modifiche, purché entro la data del 1° giugno 1990 si siano svolte totalmente o parzialmente le prove scritte.

2. I concorsi di cui al comma 1, per i quali alla data del 1° giugno 1990 non siano state svolte totalmente o parzialmente le prove scritte, non possono essere più proseguiti ed i posti ai quali gli stessi hanno riguardo sono conferiti ai sensi dell'art. 3.

3. Sono fatti salvi i concorsi per soli titoli banditi in data successiva al 30 giugno 1989, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, e successive modificazioni, per l'accesso a qualifiche o profili professionali non contemplati dall'art. 1.

Art. 6.

1. Il terzo comma dell'articolo 219 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 maggio 1963, n. 16, nel testo di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21, è sostituito con i seguenti:

«Qualora, nei trentasei mesi successivi all'approvazione della graduatoria, si verificano per rinuncia, decadenza, dimissione, morte o per qualsiasi altra causa, vacanze di posti nei relativi ruoli organici, l'amministrazione procede alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria e dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori. Sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria.

I posti di cui al precedente comma sono quelli di pari qualifica funzionale e professionale».

Art. 7.

1. Le graduatorie concorsuali dell'amministrazione regionale e degli enti e quelle relative alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, o altre categorie protette, sono efficaci per la durata di tre anni e devono essere utilizzate per la copertura dei posti vacanti e disponibili riservati. È fatto obbligo all'amministrazione regionale di procedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al ricalcolo dei posti da attribuirsi in forza della legge 2 aprile 1968, n. 482, tenendo conto del numero dei dipendenti effettivamente in servizio presso l'amministrazione.

Art. 8.

1. Rientra nella sede di prima applicazione dello art. 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, l'assunzione del personale che è stato utilizzato per la redazione di piani zonali di sviluppo delle zone interne della Sicilia finanziati anteriormente all'entrata in vigore della sopracitata legge regionale, dalla Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito del progetto speciale n. 33, la cui redazione è stata completata in data successiva e comunque non oltre il 31 dicembre 1988.

2. Ai fini dell'immissione nell'apposito ruolo degli esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne, i soggetti interessati sono sottoposti, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, ad esame-colloquio con le modalità previste dallo stesso art. 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

Art. 9.

1. Per le assunzioni obbligatorie nei posti riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a particolari categorie di soggetti, le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1 provvedono mediante selezione pubblica per titoli, ovvero, ove si tratti di qualifiche o profili professionali che richiedono particolari professionalità, per titoli e prova attitudinale.

2. Per la selezione per titoli si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2 e successive modificazioni.

Art. 10.

1. Le disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21, e successive modificazioni, si applicano alle unità sanitarie locali.

Art. 11.

1. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 4, 6, comma 1, 11 e 13 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, e successive modifiche ed ogni altra disposizione comunque incompatibile con la presente legge.

Art. 12.

1. Per l'immissione nei ruoli organici dei relativi comuni del personale dei primi tre livelli ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, si deve ritenere titolo sufficiente la licenza elementare conseguita dopo la pubblicazione del bando, ma prima della conclusione del corso di idoneità professionale previsto dalla legge predetta.

Art. 13.

1. I giovani immessi nei ruoli della pubblicazione amministrazione, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, e successive modificazioni, vengono mantenuti o riammessi in servizio, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, nell'ipotesi in cui agli atti relativi al loro avviamento al lavoro siano stati annullati in sede giurisdizionale.

Art. 14.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 aprile 1991

NICOLOSI

Assessore regionale per gli enti locali
LA RUSSA

Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione
GIULIANA

91R0342

LEGGE 30 aprile 1991, n. 12.

Disposizioni per le assunzioni presso l'amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 22 del 4 maggio 1991)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'amministrazione regionale e le aziende ed enti da essa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché gli enti da essi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, e le unità sanitarie locali della Sicilia effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche, e delle relative disposizioni di attuazione, salva l'osservanza delle disposizioni sul collocamento obbligatorio.

2. In attesa dell'istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'art. 2 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, le funzioni relative saranno svolte dagli attuali organi del collocamento.

3. Fino all'approvazione delle nuove graduatorie formulate sulla base dei criteri previsti dal comma 1, continuano ad avere vigore le graduatorie redatte in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392.

4. Non si procede alla selezione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 per le assunzioni fino al terzo livello, con esclusione degli operatori di appoggio dei servizi socio-assistenziali.

Art. 2.

1. Tutti hanno diritto di avere in visione gli atti relativi ai soggetti inclusi nelle graduatorie redatte ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche, e di ottenerne copia in carta semplice. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego o, in mancanza, le sezioni comunali di collocamento degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione devono rilasciare le copie richieste nel termine di dieci giorni.

Art. 3.

1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, per l'accesso ai posti non rientranti tra quelli indicati all'art. 1, gli enti ivi previsti procedono all'assunzione mediante pubblici concorsi.

2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi e il segretario sono nominati con deliberazione dell'organo esecutivo dell'ente. Per i concorsi dell'amministrazione regionale le commissioni giudicatrici e il segretario sono nominati dal Presidente della regione.

3. Le commissioni sono composte da cinque componenti in possesso di titolo di studio almeno pari a quello previsto per il posto messo a concorso e di titoli e qualificazioni professionali relativi alle materie oggetto delle prove di esame.

4. Il presidente della commissione è eletto dai cinque componenti di cui al comma 3.

5. I componenti delle commissioni sono scelti mediante sorteggio pubblico, a cura della competente amministrazione, tra gli iscritti in appositi elenchi predisposti dall'assessore regionale per gli enti locali, secondo i criteri e procedure stabili con decreto di Presidente della regione, previo parere della commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'assemblea regionale siciliana. Gli elenchi sono articolati a livello regionale e provinciale nonché, rispettivamente, per qualifiche e profili professionali.

6. Negli elenchi sono iscritti, a domanda degli interessati, dipendenti pubblici in servizio o in quiescenza, con qualifiche direttive o dirigenziali, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, magistrati in quiescenza, liberi professionisti in possesso di laurea ed iscritti ai relativi albi professionali da almeno cinque anni, docenti delle università degli studi e delle scuole medie statali di primo e secondo grado. Nella prima applicazione della presente legge, per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo è previsto il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

7. I funzionari addetti ad uffici ed organi che esercitano il controllo sugli atti degli enti locali non possono essere iscritti agli albi della provincia in cui svolgono le relative funzioni.

8. I consiglieri comunali e provinciali, nonché gli amministratori degli enti di cui all'art. 1, non possono far parte di commissioni giudicatrici di corsi banditi dagli enti di appartenenza.

9. Nessuno può far parte contemporaneamente di più di due commissioni giudicatrici di concorso.

10. Gli elenchi saranno messi a disposizione degli enti di cui all'art. 1. Gli enti provinciali e sub-provinciali dovranno utilizzare gli elenchi provinciali.

11. La seduta in cui si provvederà al sorteggio dei componenti delle commissioni è pubblica ed è resa nota mediante avviso pubblicato all'albo dell'ente. Della stessa verrà data altra preventiva e massima pubblicità possibile.

12. Le commissioni giudicatrici dei concorsi devono essere nominate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

13. Le nomine dovranno essere notificate entro otto giorni dalla esecutività della delibera di cui al comma 2.

14. Trascorso il termine di cui al comma 12, ed entro i successivi dieci giorni, in caso di inadempienza, l'Assessore regionale competente provvede, con proprio decreto, alla nomina delle commissioni giudicatrici, scegliendo i relativi componenti mediante sorteggio tra gli iscritti negli elenchi di cui al presente articolo, garantendo adeguata e preventiva pubblicità secondo modalità che saranno determinate nel decreto di cui all'articolo 6, restando l'onere finanziario a carico dell'ente inadempiente.

15. Restano comunque validamente costituite le commissioni nominate dopo la scadenza del termine di cui al comma 12 ed insediatesi prima della notifica del provvedimento assessoriale di cui al comma 14.

16. I dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti ed amministrazioni sottoposti al controllo della Regione, nominati componenti delle commissioni, sono autorizzati ad assentarsi per partecipare ai lavori delle commissioni.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e settimo dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche, si applicano ai concorsi ai quali abbiano chiesto di partecipare più di duecento candidati, e sempreché il numero degli stessi sia superiore al quintuplo dei posti da coprire.

2. Il quintuplo dei posti da coprire, di cui al comma 1, va calcolato con riferimento a tutti i posti messi a concorso, con esclusione di quelli riservati.

3. I candidati interni degli enti aventi diritto a riserva sono esonerati dall'espletamento delle prove selettive di cui al comma 1.

4. I quiz devono avere contenuto inerente ai posti messi a concorso e devono essere ampiamente pubblicizzati prima della prova preliminare delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 5.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche, in quanto compatibile con la presente legge, le prove di esame per i concorsi di cui all'articolo 3 sono disciplinate in conformità alle disposizioni vigenti in campo nazionale per le corrispondenti categorie di enti o, in mancanza, in conformità alle disposizioni vigenti per l'accesso ai corrispondenti impieghi dell'Amministrazione statale.

2. È fatta salva per le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 la facoltà di bandire concorsi per soli titoli.

3. L'Assessore regionale competente, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà determinare con proprio decreto, previo parere della Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 6.

1. Il Presidente della Regione, previo parere della Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, stabilirà, con proprio decreto, le modalità di esecuzione del sorteggio dei componenti delle commissioni, ivi compresi quelli nominati in via sostitutiva dall'Assessore regionale competente, nonché le modalità di determinazione delle prove di esame, che dovranno essere effettuate mediante ricorso al sorteggio sia dei temi per le prove scritte sia dei quesiti per le prove orali, ed ogni altra modalità di svolgimenti dei concorsi non prevista dalla presente legge.

Art. 7.

1. I compensi spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi, ivi compreso il segretario, istituite presso l'Amministrazione regionale, sono aumentati del 100 per cento.

2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvederà alla loro rivalutazione, ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche.

3. Ai membri delle commissioni che non ultimeranno i lavori entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni verranno corrisposti solo le indennità ed i rimborsi spettanti per le attività cui hanno partecipato, con esclusione del compenso complessivo. La disposizione non si applica ai membri delle commissioni nominate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

4. Per i componenti ed il segretario di commissioni giudicatrici istituite presso enti diversi dall'Amministrazione regionale, i compensi non potranno superare quelli previsti per le commissioni giudicatrici dei concorsi dell'Amministrazione regionale.

Art. 8.

1. Il terzo comma dell'articolo 219 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche, è sostituito con i seguenti:

«Qualora, nei trentasei mesi successivi all'approvazione della graduatoria si verificano per rinuncia, decadenza, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa, vacanze dei posti nei relativi ruoli organici, l'Amministrazione procede alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria e dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori. Sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente alla approvazione della graduatoria.

I posti di cui al precedente comma sono quelli di pari qualifica funzionale e professionale».

Art. 9.

1. La disposizione di cui all'articolo 8 si applica anche ai concorsi espletati alla data di entrata in vigore della presente legge ove dalla data di approvazione della graduatoria non siano trascorsi trentasei mesi.

Art. 10.

1. Per le assunzioni obbligatorie nei posti riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a particolari categorie di soggetti, le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 provvedono, mediante selezione pubblica per titoli, ovvero, ove si tratti di qualifiche e profili professionali che richiedono particolare professionalità, per titoli e prova attitudinale da svolgere secondo le modalità indicate nei decreti attuativi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche.

2. I titoli sono quelli previsti dai decreti attuativi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche.

3. Per gli invalidi si applica il criterio del maggiore grado di invalidità.

4. Sono fatte salve le attività delle commissioni esaminatrici per le selezioni di appartenenti alle varie categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, anche per diversi profili professionali, nominate antecedentemente alla legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, regolarmente costituite ed operanti, restando fermi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 453 del 1990.

Art. 11.

1. I concorsi banditi successivamente al 30 giugno 1989 per qualifiche e profili professionali indicati all'articolo 1 continuano ad essere espletati secondo le modalità previste dai relativi bandi, purché alla data di entrata in vigore della presente legge sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

2. I concorsi banditi anche successivamente al 30 giugno 1989 per qualifiche e profili professionali non contemplati al comma 1 continuano ad essere espletati secondo le modalità previste dai relativi bandi, purché alla data di entrata in vigore della presente legge sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

3. Restano, comunque, fermi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 453 del 1990.

Art. 12.

1. Le disposizioni della presente legge concernenti i concorsi per le assunzioni ai posti previsti dall'articolo 3 e non si applicano alle unità sanitarie locali.

Norme transitorie e finali

Art. 13.

1. I posti risultanti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1990 «Nuove norme per l'assunzione presso l'amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione. Norme in materia di personale» sono conferiti anche agli appartenenti a categorie protette eccedentarie.

Art. 14.

1. Rientra nella sede di prima applicazione dell'articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, anche l'assunzione del personale utilizzato per la redazione di piani zonali di sviluppo delle zone interne della Sicilia finanziati, anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale n. 41 del 1985, dalla Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito del progetto speciale n. 33, la cui redazione è stata completata in data successiva, e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. A tal fine, il ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne, previsto dal comma 1 dell'articolo 71 della citata legge, è integrato di cinque posti equiparati ad assistenti.

2. Ai fini dell'immissione nell'apposito ruolo degli esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne, i soggetti interessati sono sottoposti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad esame-colloquio con le modalità previste dall'articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

Art. 15.

1. Il primo comma dell'articolo 19 della legge regionale dicembre 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, per posti che si renderanno vacanti devono intendersi tutti i posti comunque vacanti e disponibili. Non si considerano disponibili i posti per la cui copertura hanno avuto inizio le procedure concorsuali o di mobilità».

Art. 16.

1. Sono abrogati: gli articoli 4, 7, 8, comma 3, 11 e 13 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, e successive modifiche; gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 13 della legge approvata dall'assemblea regionale il 28 luglio 1990 concernente «Nuove norme per l'assunzione presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione - Norme in materia di personale»; ogni altra disposizione legislativa o regolarmente, comprese le disposizioni dei regolamenti di ciascun ente, comunque incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Art. 17.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 aprile 1991

NICOLOSI

Assessore regionale per gli enti locali
LA RUSSA

*Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*
GIULIANA

91R0343

LEGGE 30 aprile 1991, n. 13.

Norme interpretative ed integrative delle leggi regionali 10 febbraio 1990, n. 1 e 7 agosto 1990, n. 32, concernenti interventi in favore di lavoratori di aziende in crisi.

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 22
del 4 maggio 1991)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni delle leggi regionali 10 febbraio 1990, n. 1, e 7 agosto 1990, n. 32, relative al recupero delle indennità erogate dalla Regione vanno intese nel senso che non si farà luogo a recupero delle indennità percepite per i periodi in cui i lavoratori che ne hanno usufruito non hanno svolto attività lavorativa autonoma o subordinata, a condizione che per tali periodi non godano del trattamento (CIGS) e non percepiscano indennità di disoccupazione speciale.

2. Il disposto del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 1990, n. 1 va inteso nel senso che l'obbligo di restituzione è limitato all'importo della indennità percepita con riferimento al periodo compreso tra la data di inizio delle erogazioni regionali e quella del provvedimento che dispone la reintegrazione del posto di lavoro.

3. Allo stesso importo di cui al comma 2 deve intendersi limitato l'oggetto della cessione prevista al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 32.

4. È abrogato il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 32.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 aprile 1991

NICOLOSI

*Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*
GIULIANA

91R0344

LEGGE 30 aprile 1991, n. 14.

Modifiche ed integrazioni all'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 24, recante: «Norme per l'avvio del sistema informativo sanitario e per la razionalizzazione della spesa farmaceutica».

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 22
del 4 maggio 1991)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 24, dopo le parole: «disposizioni vincolanti» sostituire il testo con le parole: «per attuare la centralizzazione dei pagamenti che saranno effettuati a livello provinciale dalla unità sanitaria locale capofila».

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 aprile 1991

NICOLOSI

Assessore regionale per la sanità: ALAIMO

91R0345

LEGGE 30 aprile 1991, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali.

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 22
del 4 maggio 1991)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga di termini

1. I termini previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, modificati dalle leggi regionali 30 dicembre 1980, n. 159, e 10 agosto 1985, n. 37, per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, sono prorogati al 31 dicembre 1994.

Art. 2.

Proroga dell'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali nonché di quelli apposti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

1. L'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali indicati dall'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, già decaduti per decorrenza di termini, è prorogata sino al 31 dicembre 1992.

2. Qualora l'efficacia dei vincoli di cui al comma 1 decada entro il 31 dicembre 1992, la stessa è prorogata fino alla predetta data.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettere *a*, *d*, ed *e* della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.

4. I vincoli biennali apposti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, ancorché scaduti, sono prorogati di un ulteriore biennio a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Obblighi dei comuni

1. I comuni sprovvisti di piano regolatore generale o dotati di piano, i cui vincoli, divenuti inefficaci per decorrenza dei termini indicati dall'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, siano prorogati ai sensi dell'articolo 2, sono obbligati alla formazione dello stesso o alla revisione di quello esistente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni di cui al comma 1 che abbiano già in corso la formazione del piano regolatore sono tenuti ad adottare il piano medesimo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I comuni dotati di piano regolatore generali sono tenuti alla formazione di un nuovo piano o alla revisione di quello esistente diciotto mesi prima della decadenza dei termini di efficacia dei vincoli.

4. I comuni provvedono alla redazione o revisione degli strumenti urbanistici a mezzo dei propri uffici tecnici; per comprovata inadeguatezza degli stessi uffici possono conferire incarichi a liberi professionisti.

5. L'affidamento dell'incarico per la redazione del piano regolatore generale o per la revisione di quello esistente, da parte dei comuni, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero diciotto mesi prima della decadenza dei termini di efficacia dei vincoli.

6. Le varianti agli strumenti urbanistici introdotte in attuazione di disposizioni legislative per l'esecuzione di opere pubbliche diventano efficaci dopo l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Detta approvazione deve avvenire nel termine di novanta giorni trascorsi i quali le varianti si intendono approvate.

7. Ai fini della formazione dei piani regolatori generali i comuni sono tenuti ad adottare le direttive generali da osservarsi nella stesura del piano. Gli estensori del piano regolatore generale devono presentare al comune uno schema di massima, redatto sulla base delle direttive medesime, entro sessanta giorni dalla data dell'incarico. Sullo schema di massima il consiglio comunale adotta le proprie determinazioni entro il termine di trenta giorni.

8. Le prescrizioni esecutive indicate al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, devono essere rapportate ai fabbisogni di un decennio.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano ai piani regolatori adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Decorsi i termini indicati nel presente articolo l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva entro trenta giorni. Sono fatti salvi gli interventi sostitutivi in corso.

11. Le previsioni dei piani regolatori generali comunali devono essere compatibili con gli studi agricolo-forestali da effettuare, da parte di laureati in scienze agrarie e forestali, ai sensi del quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e con le prescrizioni dell'articolo 15, lettera *e*, della legge regionale 16 giugno 1976, n. 78, che i comuni sono tenuti ad eseguire nell'ambito del proprio territorio.

12. Le spese per gli studi di cui al comma 11 sono a carico dei comuni, che vi provvedono con i fondi previsti dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o con disponibilità del proprio bilancio.

Art. 4.

Opere di urbanizzazione

1. Con le prescrizioni esecutive di cui al comma 8 dell'articolo 3 deve essere indicato il costo delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

2. La concessione edilizia per costruzioni da realizzare nell'ambito delle aree oggetto delle prescrizioni esecutive comporta la corresponsione di un contributo pari al costo indicato con le predette prescrizioni in proporzione al lotto interessato, aumentato della quota di contributo di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dai comuni in base alle tabelle parametriche di cui al decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977.

3. A scomputo totale o parziale di quanto dovuto, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e a cedere le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

4. Le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nelle zone disciplinate dalle prescrizioni esecutive vanno soggette per il periodo di efficacia dei vincoli urbanistici ad espropriazione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Alla loro acquisizione sono destinate le somme a tal fine corrisposte all'atto del rilascio della concessione edilizia.

5. Sono fatti salvi i casi previsti dall'articolo 42, terzo comma, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive integrazioni e modificazioni. In tali ipotesi viene assunto a base del calcolo il contributo di cui al comma 2.

6. Il costo di cui al comma 1 deve essere adeguato entro il 31 dicembre di ogni anno ai prezzi correnti con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 5.

Tutela del patrimonio paesistico e ambientale

1. Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico e ambientale, l'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione individua con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle altre zone comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, ed, inoltre, in altre zone di interesse paesistico, le aree, in cui è vietata, fino all'approvazione dei piani paesistici, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

2. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 6.

Opere di interesse pubblico da realizzare in difformità dagli strumenti urbanistici

1. I primi tre commi dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, sono sostituiti dai seguenti:

«Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con lo assetto territoriale, possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentiti i comuni interessati e il consiglio regionale dell'urbanistica.

I comuni sono obbligati ad esprimere il loro parere su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. Trascorso infruttuosamente detto termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina, senza diffida, un commissario *ad acta* per la convocazione del consiglio o dei consigli comunali.

In caso di mancato pronunziamento del consiglio o dei consigli nel termine di trenta giorni dalla data per la convocazione, si prescinde dal parere».

Art. 7.

*Contributi per i piani regolatori
delle aree di sviluppo industriale*

1. I contributi per l'adozione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi di cui alla legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, sono estesi ai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale.

Art. 8.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 aprile 1991

NICOLOSI

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: GORGONE

91R0346

LEGGE 15 maggio 1991, n. 16.

Ulteriore provvedimento per la realizzazione di un collegamento stabile tra la Sicilia ed il continente.

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 25
del 18 maggio 1991)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale della S.p.A. «Stretto di Messina», istituita per la realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia ed il Continente.

2. A tal fine è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 2.499.980.000, che si iscrive alla rubrica «Presidenza della Regione».

Art. 2.

1. All'onere di lire 2.499.980.000, derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

2. L'onere predetto trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 07.09 «Finanziamento di attività e interventi confermi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza», mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 maggio 1991

NICOLOSI

91R0376

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1991, n. 7.

Provvedimenti in materia di armonizzazione dello sviluppo produttivo agli obiettivi ambientali e di tutela della qualità e dell'ambiente di lavoro.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 16 aprile 1991)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Interventi per la salvaguardia dell'ambiente
e il riassetto territoriale del settore produttivo*

1. Al fine di promuovere la salvaguardia dell'ambiente e il recupero del territorio, la Provincia, in armonia con le previsioni urbanistiche e con le esigenze di compatibilità ambientale, favorisce il trasferimento, totale o parziale, di imprese esistenti in aree da essa indicate mediante la concessione di sovvenzioni a titolo di indennizzo per i maggiori oneri originati dal trasferimento. Analoghe sovvenzioni possono essere concesse nel caso di ampliamento di imprese esistenti in aree indicate dalla Provincia anziché nelle aree a ciò destinate di proprietà delle imprese.

2. In caso di particolare difficoltà nella determinazione dei maggiori oneri di cui al comma 1, la Provincia può concedere una sovvenzione determinata in via forfettaria in misura non superiore al 30% dell'investimento fisso ammesso effettivamente a carico dell'impresa, con esclusione dei costi di acquisto dell'area.

3. L'operazione di cui ai commi 1 e 2 è disciplinata mediante convenzione, che fissa anche le modalità di determinazione dell'intervento finanziario a carico della Provincia secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5, tenuto conto di eventuali ricavi realizzati dall'impresa a seguito dell'operazione. Nella medesima convenzione dovranno essere previsti, oltre agli impegni occupazionali, gli obblighi reciproci necessari per il conseguimento degli obiettivi nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze con la specifica previsione, per i casi di mancata o incompleta realizzazione dell'investimento, della revocabilità delle sovvenzioni concesse e delle modalità e garanzie dei relativi recuperi.

4. Relativamente alle modalità di determinazione del contributo la convenzione dovrà in particolare riportare:

a) l'entità dell'intervento finanziario a carico della Provincia e le modalità di erogazione che potranno prevedere pure la corresponsione in via anticipata dello stesso, anteriormente all'accertamento dell'attuazione dell'iniziativa, previo rilascio da parte dell'impresa beneficiaria di idonea garanzia;

b) le modalità di determinazione delle singole erogazioni, nonché il tasso di attualizzazione da utilizzare nel caso di frazionamento in più soluzioni delle singole erogazioni, da contenere comunque in un periodo massimo di 10 anni.

5. Qualora in corrispondenza all'entità delle sovvenzioni spettanti ai sensi del presente articolo l'impresa beneficiaria intenda procedere all'acquisizione di mutui, secondo i criteri e le modalità fissati nella convenzione, la Giunta provinciale su richiesta dell'impresa stessa può determinare l'entità delle erogazioni in corrispondenza alle rate di ammortamento dei mutui medesimi nonché prevedere l'erogazione delle stesse direttamente agli istituti mutuanti con vincolo irrevocabile. Sulle operazioni di indebitamento, qualora l'intervento finanziario non sia disposto in forma irrevocabile, la Giunta provinciale può prestare garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 1944, comma 2, del codice civile.

6. Nella convenzione di cui al comma 3 deve essere previsto il divieto, per sé e per i propri aventi causa, di utilizzare nuovamente l'immobile a scopo produttivo fino a quando la nuova destinazione del medesimo sia decisa nell'ambito della pianificazione urbanistica, salvo specifica autorizzazione della Giunta provinciale. Deve essere altresì previsto, salvo espressa rinuncia della Giunta provinciale, il diritto di prelazione, nell'acquisto dell'area eventualmente inutilizzata e/o dell'immobile, dismesso, a favore della Provincia autonoma di Trento.

Art. 2.

Interventi per la bonifica di aree ed impianti produttivi inquinanti

1. Al fine di favorire la bonifica di aree ed impianti produttivi inquinanti la Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare gli interventi di ripristino necessari, direttamente o per il tramite della Tecnofin strutture s.p.a., rivalendosi nei confronti dei responsabili.

2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere contributi alle imprese produttive per la bonifica di aree di loro pertinenza, fino alla concorrenza degli oneri derivanti dalla bonifica delle aree medesime, sempreché l'inquinamento non derivi da violazione di norme da parte dell'impresa beneficiaria.

3. Restano ferme le disposizioni stabilite dall'articolo 77-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, come introdotto dalla legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22.

Art. 3.

Interventi per la riconversione di imprese a rischio ambientale

1. Al fine di favorire l'attuazione di progetti di riconversione di attività produttive non compatibili con le esigenze di tutela ambientale e della salute e della integrità fisica dei lavoratori, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi nella misura massima del 30% dell'investimento ammesso.

2. Le medesime agevolazioni possono altresì essere concesse per l'insediamento di nuove iniziative produttive e l'ampliamento di iniziative esistenti che occupino, sulla base di accordi da stipulare con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, personale proveniente da imprese che cessino o riducano l'attività produttiva per ragioni di carattere ambientale.

Art. 4.

Interventi per investimenti antinquinamento e per lo sviluppo di iniziative ecologiche

1. Alle imprese produttive che intendono modificare i cicli produttivi anche al fine di migliorare la qualità e l'ambiente di lavoro e ridurre la quantità o la pericolosità dei reflui, rifiuti ed emissioni prodotte o al fine del recupero delle acque di raffreddamento o di processo, può essere concesso un contributo nella misura massima del 30% dell'investimento ammesso.

2. Qualora le modifiche dei cicli produttivi comportino anche un recupero energetico o significativi miglioramenti della qualità e dell'ambiente di lavoro, può essere concessa una maggiorazione fino al 5% del contributo di cui al comma 1.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo nella misura massima del 30% dell'investimento ammesso per l'attuazione di programmi di investimento destinati alla realizzazione di impianti per il recupero di materiale e di fonti energetiche da rifiuti, ovvero di progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto.

Art. 5.

Istruttorie

1. Per l'istruttoria degli interventi di cui alla presente legge, per la valutazione tecnico-economico-finanziaria delle domande nonché per l'accertamento della realizzazione dei programmi di investimento, la Provincia può avvalersi di istituti di credito, di società di consulenza specializzate nonché della consulenza di esperti, iscritti ai vari ordini professionali o con comprovati titoli di qualificazione professionale.

2. I rapporti con i soggetti di cui al comma 1 sono regolati da apposite convenzioni o da quelle esistenti.

3. Le istruttorie dovranno contenere la valutazione del progetto con riferimento ai seguenti aspetti;

a) analisi del progetto con valutazione tecnica degli investimenti, della congruità della relativa spesa, degli obiettivi e degli effetti occupazionali;

b) valutazione economico-finanziaria dell'impresa richiedente;

c) nel caso di interventi di rilocalizzazione di imprese, valutazione dei maggiori oneri originati dal trasferimento e analisi dei vantaggi economico-ambientali derivanti dalla rilocalizzazione dell'impresa richiedente.

4. Con provvedimenti della Giunta provinciale sono stabiliti i termini entro cui le domande devono essere presentate, nonché la documentazione necessaria, da allegare alle stesse.

Art. 6.

Concessione e liquidazione

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale su domanda delle imprese interessate, previa acquisizione della istruttoria di cui all'articolo 5 e sentito il comitato tecnico consultivo — di cui all'articolo 6 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni —, integrato allo scopo con il dirigente del servizio protezione ambiente, dal dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 1, e dal dirigente del servizio di prevenzione, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 4 in presenza di eventuali aspetti riguardanti la tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori.

2. Salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 1 e dal comma 3 del presente articolo l'erogazione degli interventi previsti dalla presente legge è disposta per metà in via anticipata, previa acquisizione di fiduciarione bancaria, e per metà a conclusione dei relativi programmi d'investimento.

3. I contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, e agli articoli 3 e 4, possono essere concessi in quote annue costanti per periodi di durata non superiore a dieci anni, determinati in misura tale da assicurare che il rispettivo valore attuale calcolato con i criteri stabiliti nel piano di attuazione di cui all'articolo 7 risulti equivalente all'entità degli stessi contributi in conto capitale. L'erogazione degli stessi contributi è disposta in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalla scadenza relativa al semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione.

Art. 7.

Piano di attuazione

1. La Giunta provinciale, sentito il parere del comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 6, predispone un «Piano di attuazione per l'armonizzazione dello sviluppo produttivo e dell'ambiente», suscettibile di aggiornamenti periodici.

2. Detto piano deve individuare con strumenti cartografici le aree nelle quali è possibile rilocalizzare le iniziative. Con lo stesso piano saranno altresì individuati i comparti merceologici prioritari per la concessione delle agevolazioni per progetti di rilocalizzazione, i criteri di priorità per l'ammissione ai contributi per progetti di riconversione o di avvio di attività sostitutive, nonché i criteri per la graduazione delle agevolazioni medesime.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le domande presentate ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni per le quali non siano stati adottati i relativi provvedimenti di concessione alla data d'entrata in vigore della presente legge, possono, se compatibili e su espressa richiesta degli interessati, essere esaminate ai fini degli interventi di cui alla presente legge, utilizzando anche i pareri già eventualmente espressi.

Art. 9.

Assegnazione di personale dirigenziale per incarichi speciali

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 4, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 nonché per il coordinamento degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, le unità di personale di cui al comma 6 del citato articolo 5 sono aumentate da tre a cinque.

2. Per lo svolgimento delle attività previste dagli articoli richiamati al comma 1, la Giunta provinciale determina le strutture operative, con il relativo personale, e vi prepone i responsabili, ai quali si applicano le disposizioni vigenti per i dirigenti preposti ai dipartimenti, rispettivamente ai servizi.

3. I posti di organico di dirigente generale previsti dall'articolo 60 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato con l'articolo 31 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, sono aumentati in corrispondenza al numero dei dirigenti generali incaricati delle funzioni di cui agli articoli richiamati al comma 1 e per la durata del loro incarico, sempreché non mantengano la preposizione al dipartimento.

Art. 10.

Autorizzazioni di spesa

1. Per la concessione delle sovvenzioni e dei contributi di cui agli articoli 1, 2, comma 2, 3 e 4, da assegnare in rate annue costanti, sono autorizzati i limiti d'impegno di Lire 25.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991, di Lire 10.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992 e di Lire 10.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 25.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991, di Lire 35.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992, di Lire 45.000.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1993 al 2001, di Lire 20.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 2002 e di Lire 10.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 2003.

2. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per la concessione delle sovvenzioni e dei contributi di cui agli articoli 1, 2, comma 2, 3 e 4, diversi da quelli da assegnare in rate annue costanti.

3. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, si utilizza una quota della spesa autorizzata per i fini di cui all'articolo 14, comma 2, della legge provinciale 28 agosto 1988, n. 28, relativamente alle spese in conto capitale.

4. Per i fini di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, si utilizza una quota della spesa autorizzata per i fini di cui agli articoli 35-bis, secondo comma, 35-ter, quarto comma, 35-octies, terzo comma, 69, secondo comma e 75, primo comma, della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni.

5. All'eventuale onere derivante dal rischio per la concessione delle garanzie fidejussorie di cui all'articolo 1, comma 5, si fa fronte con una quota delle somme autorizzate per i fini di cui all'articolo 35 quinquies, settimo comma, della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, introdotto con legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29.

Art. 11.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dell'onere di Lire 25.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 10, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Nuove disposizioni in materia di industria» indicata nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

2. Alla copertura del maggiore onere, valutato nell'importo di Lire 500.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive», indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

3. Alla copertura del maggiore onere, valutato nell'importo di Lire 15.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 9, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Miglioramenti economici al personale della Provincia», indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

4. Alla quota di onere di Lire 65.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 10, comma 1, per il periodo degli anni 1992 e 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità di pari importo derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Economia», programma «Industria», area di intervento «Agevolazioni per le imprese industriali» del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

5. Alla rimanente quota di onere di Lire 15.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 10, comma 1, per il periodo degli anni 1992 e 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Oneri non ripartibili», programma «Progetti intersettoriali», area di intervento «Progetti del programma di legislatura» del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

6. Al maggiore onere valutato nell'importo di Lire 1.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1991-1993 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

7. Al maggiore onere, valutato nell'importo di Lire 20.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 9, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio 1991-1993 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

8. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 12.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, le somme di cui all'articolo 11 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» nei settori funzionali, programmi ed aree di intervento e di attività indicati ai commi 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 11 ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» in quelli dove sono classificati i capitoli di cui al comma 1, con variazioni in aumento e di nuova istituzione.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 8 aprile 1991

L'assessore: MICHELI

Visto: Il commissario del Governo per la provincia di Trento: DESTRO.
91R0372

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Hiero, 21
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lida Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI** (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO** (Catanzaro)
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI** (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI** (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA** (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ **NGCEPA INFERIORE** (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA** (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 35/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI** (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTI S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA** (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO** (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SCRA** (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI** (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA** (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 35/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE** (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Carli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebri S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Cami, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA & C
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPORI
Corso Mazzini, 183
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPORASSO**
Libreria D.I.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria ROFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA** (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA** (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Garimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 15
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 89
- ◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA** (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA** (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO** (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 39/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Casale, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 333/335
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA** (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALESTRO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Antonina, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15-16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amadeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalate, 37
- ◇ **Siena**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO** (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERRI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELF & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BAH, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flascovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Milani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991

i semestrali, dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	315.000	- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	170.000	- semestrale	L.	95.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	55.000	- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	40.000	- semestrale	L.	300.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	175.000	- annuale	L.	800.000
- semestrale	L.	95.000	Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			- annuale	L.	530.000
- annuale	L.	55.000			
- semestrale	L.	40.000			

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B.: Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	260.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 3 1 0 9 1 *

L. 1.200